SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 211

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 8 settembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 luglio 1999, n. **311.**

Regolamento recante norme per l'individuazione delle modalità e delle condizioni cui è subordinata la detrazione degli interessi passivi in dipendenza di mutui contratti per la costruzione dell'abitazione principale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» che ha disposto l'inserimento del comma 1-*ter* all'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in base al quale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni del territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;

Visto, in particolare, l'ultimo periodo del comma 1-*ter*, dell'articolo 13-*bis* del citato testo unico delle imposte sui redditi, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la predetta detrazione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, concernente «Norme per l'edilizia residenziale»;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi in data 22 febbraio 1999, n. 25/99;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 12684 del 13 luglio 1999);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca e contratti per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale si detraggono, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e fino alla concorrenza del suo ammontare, per un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici. Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, ivi compresi quelli di cui all'articolo 31, comma primo, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica relativamente ai contratti di mutuo stipulati, a partire dal 1° gennaio 1998, ai sensi dell'articolo 1813 del codice civile, ed assistiti da ipoteca, e compete limitatamente agli interessi e relativi oneri accessori, nonché alle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione riferibili all'importo del mutuo effettivamente destinato alla costruzione dell'immobile.

3. La detrazione è ammessa a condizione che i lavori di costruzione abbiano inizio nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto che sarà il possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell'unità immobiliare da costruire e che quest'ultima sia adibita ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei predetti lavori.

4. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di cinque milioni di lire è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti nel periodo d'imposta.

5. La detrazione di cui al comma 1 è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale di cui all'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.

Art. 2.

1. Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato per abitazione principale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro.

2. La mancata destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare entro sei mesi dalla data di conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione e da tale data decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'amministrazione finanziaria.

3. La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell'unità immobiliare non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo; la detrazione non spetta, altresì, se i detti lavori non sono ultimati entro il termine stabilito dalla concessione edilizia per la costruzione dell'immobile o in quello successivamente prorogato e da tale data inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'amministrazione finanziaria. Il diritto alla detrazione non viene meno se i termini previsti nel precedente periodo non sono rispettati per ritardi imputabili esclusivamente all'amministrazione comunale nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia.

Art. 3.

1. Per fruire della detrazione di cui all'articolo 1 è necessario conservare ed esibire o trasmettere anche in copia, a richiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, il contratto di mutuo ipotecario dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale, le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia, nonché copia delle fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la costruzione dell'immobile stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 luglio 1999

Il Ministro: VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1999
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 24

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449:

«1. All'art. 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«1-*ter*. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma».

— Il D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, recante: «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi», è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 1986.

— Si riporta il testo dell'art. 13-*bis*, comma 1-*ter*, del citato D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917:

«1-*ter*. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili orga-

nizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— La legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme» è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968.

— Si riporta il testo dell'art. 31, comma primo, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante: «Norme per l'edilizia residenziale»:

«Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

a) - c) (Omissis);

d) interventi di ristrutturazione edilizia quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti».

— Si riporta il testo dell'art. 1813 del codice civile:

«Art. 1813 *(Nozione)*. — Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità».

— Si riporta il testo dell'art. 13-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del citato D.P.R. 22 dicembre 1996, n. 917:

«1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

a) (Omissis);

b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7 milioni di lire. L'acquisto dell'unità immobiliare deve essere effettuato nei sei mesi antecedenti o successivi alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi».

99G0384

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 agosto 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro e dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Portogruaro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate protocollo n. 1/7998/UDG in data 10 luglio 1997 con cui i direttori regionali delle entrate sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato od irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il provvedimento ministeriale protocollo n. 10/1730/99 in data 4 agosto 1999 con il quale è stata decretata la soppressione dell'ufficio del registro e dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Portogruaro nonché la contestuale attivazione dell'ufficio delle entrate di Portogruaro a decorrere dal giorno 10 agosto 1999;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio del registro e dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Portogruaro il giorno 9 agosto 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 16 agosto 1999

Il direttore regionale: ABATINO

99A7589

DECRETO 17 agosto 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro bollo demanio e radio di Trieste.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA REGIONE
FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento;

Vista la nota prot. n. 1656/99 dell'11 agosto 1999, con la quale l'ufficio del registro bollo demanio e radio di Trieste ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nella giornata del 6 agosto 1999 per disinfestazione dei locali;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro bollo demanio e radio di Trieste è accertato per il giorno 6 agosto 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 17 agosto 1999

p. *Il direttore regionale:* NADALUTTI

99A7590

DECRETO 3 settembre 1999.

Dichiarazione di inizio attività dei soggetti indicati nell'art. 8 del regolamento recante norme concernenti l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore e a quota fissa, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, emanato con decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto l'art. 8 del regolamento recante norme concernenti l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore e a quota fissa, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, emanato con decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, in base al quale i concessionari per l'esercizio delle scommesse presentano, all'ufficio competente, la dichiarazione di inizio di attività su stampato conforme al modello approvato con apposito decreto dirigenziale;

Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Considerato che occorre dare attuazione alla disposizione di cui all'art. 8 del citato regolamento;

Decreta:

Art. 1.

I soggetti indicati nelle premesse, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 8 del regolamento emanato con decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, debbono presentare all'ufficio competente, in duplice esemplare, la dichiarazione di inizio di attività redatta su stampato conforme al modello allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 1999

p. *Il direttore generale:* BEFERA

ALLEGATO

DICHIARAZIONE DI INIZIO DI ATTIVITÀ
(Art. 8 D.M. 2 agosto 1999, n. 278)

Il sottoscritto (1) ....
nato a .... (prov. ....) in data ....
domiciliato a .... (prov. ....) via ....
partita IVA ....
a norma delle vigenti disposizioni;

Dichiara

che dal .... presso l'agenzia ....
....
sita in via ....
località .... comune di .... (prov. ....)
avrà luogo l'accettazione delle scommesse diverse da quelle previste dal D.M. 2 giugno 1998, n. 174, e da quelle previste dal D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169.

.................................., lì ....

....
(firma del dichiarante)

SPAZIO RISERVATO ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Ufficio .... (prov. ....)

Si restituisce la presente dichiarazione da esibire all'autorità di P.S.

...., lì ....

....
(firma)

(1) Cognome e nome del richiedente.

99A7684

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 6 agosto 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 15 luglio 1999 e scadenza 15 luglio 2004, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 agosto 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 37.275 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, ed, in particolare, l'art. 3-*bis,* con il quale il comma 181 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è stato sostituito, disponendo, tra l'altro, che:

per il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli di debito pubblico per ciascuna delle annualità comprese fra il 1996 ed il 2001;

tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio;

il ricavo netto delle suddette emissioni sarà versato ai competenti enti previdenziali, che provvederanno direttamente a soddisfare in contanti, in sei annualità, gli aventi diritto nelle forme previste per la corresponsione dei trattamenti pensionistici;

Viste le lettere dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS in data 22 luglio 1999 e dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo - ENPALS in data 25 giugno 1999, con cui gli enti predetti hanno chiesto la corresponsione delle somme relative alla quarta delle annualità di cui al citato decreto-legge n. 79 del 1997, per l'importo complessivo di L. 1.204.000.000.000;

Visti i propri decreti in data 14 e 27 luglio, 5 agosto 1999, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 15 luglio 1999 e scadenza 15 luglio 2004;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, il cui netto ricavo dovrà essere destinato, quanto a lire 1.204.000.000.000, alle finalità di cui al citato decreto-legge n. 79 del 1997, e, per la rimanenza, alle esigenze di bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 15 luglio 1999 e scadenza 15 luglio 2004, fino all'importo massimo di nominali 1.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 14 luglio 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 14 luglio 1999.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 14 luglio 1999, entro le ore 13 del giorno 31 agosto 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 14 luglio 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche e

verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 14 luglio 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 31 agosto 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 settembre 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per quarantanove giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 settembre 1999.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5049 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo di L. 1.204.000.000.000, ed al capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per la parte rimanente del controvalore; l'importo corrispondente ai dietimi d'interesse verrà imputato al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6).

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 2000 al 2004, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1999

Il Ministro: AMATO

99A7588

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 luglio 1999.

Procedure tecniche per l'esecuzione del controllo di stato sul vaccino «Antipneumococcico polisaccaridico».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1991, così come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1997, «Attuazione della direttiva 93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE relative ai medicinali»;

Visto in particolare l'art. 20, comma 5 e comma 6, del predetto decreto legislativo, con il quale vengono stabilite norme in materia di controlli di stato sui vaccini vivi e sulle relative procedure tecniche di esecuzione;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 3 agosto 1993 «Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità»;

Considerato che l'Istituto superiore di sanità ha espresso con nota n. 37651/BMM 12 in data 8 aprile 1999 il proprio parere in merito alla messa a punto delle procedure del controllo del vaccino «Antipneumococcico polisaccaridico» dettando le relative modalità di esecuzione;

Visto il parere favorevole espresso in proposito dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 26 maggio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto superiore di sanità — ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267 — effettua i controlli sul vaccino ANTIPNEUMOCOCCICO POLISACCARIDICO.

Art. 2.

1. Le spese del controllo sono a carico del produttore nella misura prevista dalla normativa vigente.

Art. 3.

1. Le procedure tecniche per l'esecuzione del controllo di stato sul predetto vaccino, elaborate dall'Istituto superiore di sanità, sono allegate al presente decreto e ne costituiscono parte integrante.

Art. 4.

1. Il controllo di stato non è richiesto per le specialità medicinali già sottoposte ad analogo controllo da parte delle autorità sanitarie di uno Stato che faccia parte dell'Unione europea o con il quale esistano accordi bilaterali.

2. In tal caso per ogni lotto, prima della immissione in commercio, dovrà essere fornita al Ministero della sanità copia autenticata del certificato originale di rilascio.

Art. 5.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dopo il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione.

Roma, 26 luglio 1999

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 46

ALLEGATO

Procedure tecniche per l'esecuzione del controllo di stato del vaccino antipneumococcico polisaccaridico

1. Introduzione

L'esecuzione del controllo di stato dei farmaci immunologici viene effettuata in conformità all'Articolo 4.3 della Direttiva 89/342/EEC e secondo le linee guida delle Procedure Amministrative per l'esecuzione del controllo di Stato (Batch Release) che devono essere eseguite dalle autorità

La monografia 0966 della Farmacopea Europea è rilevante per questo prodotto.

2. Campioni da inviare e saggi da effettuare dal Laboratorio di Controllo (Istituto Superiore di Sanità

Almeno 60 contenitori di ogni lotto del prodotto finito *e* almeno 10 mg del bulk vaccinale per ciascun nuovo singolo componente polisaccaridico devono essere sottoposti al controllo di stato. Il Laboratorio di Controllo effettua i seguenti saggi :

- Aspetto (prodotto finito)
- Identità (prodotto finito)
- Attività (sui bulks polisaccaridici individuali)
- Endotossine o pirogeni (prodotto finito)

3. Presentazione del protocollo

Devono essere forniti dettagli appropriati che dimostrino la conformità all'autorizzazione all'immissione in commercio e alla monografia della Farmacopea Europea. Devono essere forniti i risultati ("conforme" o "non conforme" non è sufficiente). Devono essere inclusi dettagli sufficienti che permettono di calcolare di nuovo i risultati del saggio. Devono essere anche incluse le specifiche e le date per ogni saggio oltre ai risultati dei saggi di qualità sui materiali di riferimento per ogni nuovo materiale di riferimento interno.

3.1. Informazioni riassuntive sul prodotto finito

- Nome commerciale
- Nome standard europeo/nome secondo la Farmacopea/nome del prodotto (se richiesto)
- Numero/i del lotto :

  Prodotto finito (lotto finale)

  Bulk finale
- Tipo di contenitore
- Numero totale di contenitori in questo lotto
- Numero di dosi per contenitore
- Composizione/volume di ogni dose umana singola
- Data di scadenza

- Temperatura di conservazione
- Numero dell'autorizzazione all'immissione in commercio
- Nome e indirizzo del produttore
- Nome e indirizzo di chi è autorizzato alla commercializzazione, se differente da quello del produttore

3.2. Informazioni sulla produzione

- Luogo di produzione
- Data di produzione
- Schema riassuntivo delle informazioni sui dati specifici di produzione del lotto incluse le date dei differenti stadi di produzione, numero di identificazione e schema di miscelamento.

3.2.1. Materiali di partenza

L'informazione qui di seguito richiesta deve essere fornita ad ogni presentazione del protocollo mentre i dettagli completi relativi ai lotti di semenza primaria e di lavoro devono essere forniti solo alla prima presentazione

- Identificazione e origine dei materiali di partenza (in particolare ogni materiale di origine umana o animale, ad es. ceppi batterici; banche cellulari primarie e di lavoro; eccipienti e conservanti, ecc.)
  Data di preparazione e numero di riferimento dei lotti di semenza. Data di approvazione del protocollo che indichi l'adesione ai requisiti delle monografie pertinenti della Farmacopea europea e dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio.
- Saggi eseguiti sulle materie prime
- Dettagli di produzione, controlli in corso di produzione e date dei saggi

3.2.2.Passaggi intermedi

3.2.2.1. Polisaccaridi dei bulk monovalenti

- Numero del lotto
- Data/e di produzione
- Quantità, temperatura di conservazione, tempo e periodo approvato di conservazione.

Identità
- Metodo
- Specifiche
- Data
- Risultato

Specificità

- Metodo
- Specifiche
- Data
- Risultato

Umidità

- Metodo
- Specifiche
- Data
- Risultato

Contenuto proteico

- Metodo
- Specifiche
- Data
- Risultato

Contenuto in acidi nucleici

- Metodo
- Specifiche
- Data
- Risultato

Contenuto in gruppi O-acetile

- Metodo
- Specifiche
- Data
- Risultato

Fosforo

- Metodo
- Specifiche
- Data
- Risultato

Metilpentosi

- Metodo
- Specifiche
- Data
- Risultato

Massa molecolare

- Metodo
- Specifiche
- Data
- Risultato

Azoto totale

- Metodo
- Specifiche
- Data
- Risultato

Acidi Uronici

- Metodo
- Specifiche
- Data
- Risultato

Esosamine

- Metodo
- Specifiche
- Data
- Risultato

3.2.2.2 Bulk finale del vaccino

- Lotto n.
- Data di produzione
- Quantità, temperatura di conservazione, tempo e periodo approvato di conservazione

Test di sterilità

- Metodo
- Terreni
- Volume inoculato
- Data inizio saggio
- Data fine saggio
- Risultato

Conservante antimicrobico

- Metodo
- Specifiche
- Data
- Risultato

3.3. Lotto di prodotto finito (lotto finale)

- Lotto N.
- Data di infialamento
- Aspetto
- Metodo
- Specifica
- Risultato
- Data

Saggio di identità
- Metodo
- Specifiche
- Data
- Risultato

Volume utilizzabile
- Metodo
- Specifiche
- Data
- Risultato

Conservante antimicrobico
- Metodo
- Specifiche
- Data
- Risultato

pH
- Metodo
- Specifiche
- Data
- Risultato

Saggio di sterilità
- Metodo
- Terreni
- Volume inoculato
- Data inizio saggio
- Data fine saggio
- Risultato

Pirogenicità o saggio per le endotossine
- Metodo
- Specifiche
- Data
- Risultato

Attività (da effettuarsi per ogni polisaccaride presente nel vaccino)
- Metodo
- Specifiche
- Data
- Risultato

Fenolo
- Metodo
- Specifiche
- Data
- Risultato

Tossicità anomala (salvo autorizzazione a non effettuare il saggio)
- Metodo
- Specifiche
- Data
- Risultato

Data di inizio del periodo di validità

4. Certificazione

Certificazione da parte del responsabile generale per la produzione e controllo del prodotto:

Certifico che il ....(nome del prodotto) lotto n...............è stato prodotto e sottoposto ai saggi richiesti dalle procedure approvate dalle autorità competenti e soddisfa i requisiti della qualità.

Nome

Qualifica

Data

Firma

99A7621

DECRETO 26 luglio 1999.

Procedure tecniche per l'esecuzione del controllo di stato sul vaccino «Combinato difterico, tetanico e pertossico (cellulare)».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1991, così come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1997, «Attuazione della direttiva 93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE relative ai medicinali»;

Visto in particolare l'art. 20, comma 5 e comma 6, del predetto decreto legislativo, con il quale vengono stabilite norme in materia di controlli di stato sui vaccini vivi e sulle relative procedure tecniche di esecuzione;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 3 agosto 1993 «Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità»;

Considerato che l'Istituto superiore di sanità ha espresso con nota n. 37651/BMM 12 in data 8 aprile 1999 il proprio parere in merito alla messa a punto delle procedure del controllo del vaccino «Combinato difterico, tetanico e pertossico (cellulare)» dettando le relative modalità di esecuzione;

Visto il parere favorevole espresso in proposito dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 26 maggio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto superiore di sanità — ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267 — effettua i controlli sul vaccino COMBINATO DIFTERICO, TETANICO E PERTOSSICO (CELLULARE).

Art. 2.

1. Le spese del controllo sono a carico del produttore nella misura prevista dalla normativa vigente.

Art. 3.

1. Le procedure tecniche per l'esecuzione del controllo di stato sul predetto vaccino, elaborate dall'Istituto superiore di sanità, sono allegate al presente decreto e ne costituiscono parte integrante.

Art. 4.

1. Il controllo di stato non è richiesto per le specialità medicinali già sottoposte ad analogo controllo da parte delle autorità sanitarie di uno Stato che faccia parte dell'Unione europea o con il quale esistano accordi bilaterali.

2. In tal caso per ogni lotto, prima della immissione in commercio, dovrà essere fornita al Ministero della sanità copia autenticata del certificato originale di rilascio.

Art. 5.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dopo il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione.

Roma, 26 luglio 1999

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 50

ALLEGATO

Procedure tecniche per l'esecuzione del controllo di stato del vaccino combinato difterico, tetanico e pertossico (cellulare)

1. Introduzione
L'esecuzione del controllo di stato dei farmaci immunologici viene effettuato in conformità all'articolo 4.3 della Direttiva 89/342/EEC e secondo le linee guida delle Procedure Amministrative per l'esecuzione del controllo di stato che deve essere eseguito dalle autorità competenti).

La monografia 0445 della Farmacopea Europea è rilevante per questo prodotto.

2. Campioni da inviare e saggi da effettuare da parte del Laboratorio di Controllo (Istituto Superiore di Sanità)

Per ogni nuovo bulk finale l'equivalente di almeno 100 contenitori per dose umana singola (sia contenitori monodose o multidose del bulk finale) devono essere forniti al laboratorio dell'Istituto che esegue il controllo di stato.

Da ogni lotto finale almeno 30 campioni dei contenitori del prodotto finale (o un volume equivalente se distribuiti in contenitori multidose) devono essere forniti al Laboratorio di controllo di stato.

Il laboratorio di controllo deve effettuare i seguenti saggi:
(il saggio di efficacia e la tossicità specifica sono richiesti solo quando si è adoperato un nuovo bulk finale mentre non sono richiesti per i lotti finali successivi infialati dallo stesso bulk finale. Per il rilascio del saggio di attività (potency testing), un bulk finale di vaccino diviso in parecchi contenitori intermedi è considerato come un solo bulk finale).
Su ogni nuovo lotto d'infialamento:

- Saggio di attività (per ogni componente)
- Tossicità specifica per la pertosse (il saggio su cellule CHO ed il saggio sulle endotossine possono essere utilizzati; qualora si ottenessero risultati anomali si usa il saggio di aumento del peso del topo).

Su ogni lotto del prodotto finito (lotto finale):

- Aspetto
- Identità (per il tossoide difterico e tetanico il test per il grado di adsorbimento può essere usato come saggio di identità)

3. Presentazione del protocollo

Devono essere forniti dettagli appropriati che dimostrino la conformità all'Autorizzazione all'immissione in commercio e alla monografia della Farmacopea Europea. Sono richiesti i risultati ("conforme" o "non conforme" non è sufficiente). Devono essere inclusi dettagli sufficienti che permettono di calcolare di nuovo i valori del saggio. Devono essere anche incluse le specifiche e le date per ogni saggio oltre ai risultati dei saggi di qualificazione sui materiali di riferimento per ogni nuovo materiale di riferimento interno.

Il protocollo per ogni specifico prodotto può differire leggermente da questo modello ma deve documentare tutti i dettagli rilevanti specificati dall'Autorizzazione all'immissione in commercio e dalla Farmacopea Europea.

3.1. Informazioni riassuntive sul prodotto finito (lotto finale)

- Nome commerciale
- Nome standard europeo/ nome secondo la Farmacopea/nome del prodotto (se richiesto)
- Numero/i di lotto:

  Prodotto finito (lotto finale):

  Bulk finale:
- Tipo di contenitore
- Numero totale di contenitori del lotto
- Numero di dosi per contenitore
- Composizione/volume per dose umana singola
- Data di scadenza
- Temperatura di conservazione
- Numero dell'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciato da (Stato membro/EU)
- Nome e indirizzo del produttore
- Nome e indirizzo di chi è autorizzato alla commercializzazione se differente da quello del produttore

3.2. Informazioni sulla produzione

Luogo di produzione:

Data di produzione

Schema riassuntivo delle informazioni sui dati specifici di produzione del lotto incluse le date dei differenti passaggi di produzione, numero di identificazione e schema di miscelamento.

3.2.1. Materiali di partenza

L'informazione qui di seguito richiesta deve essere fornita ad ogni presentazione di protocollo mentre i dettagli completi relativi ai lotti di semenza primaria e di lavoro devono essere forniti solo alla prima presentazione.

Identificazione e origine delle materie prime (in particolare ogni materiale di origine umana o animale, ad es. ceppi batterici; banche cellulari primarie e di lavoro; eccipienti e conservanti, ecc.)

Data di preparazione e numero di riferimento dei lotti di semenza. Data di approvazione del protocollo che indichi la conformità ai requisiti delle monografie pertinenti della Farmacopea europea e dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (per il ceppo/i di *B. pertussis*, specificare i tipi sierologici).

Saggi eseguiti sulle materie prime:

Dettagli di produzione, controlli in corso di produzione e date dei saggi.

3.2.2.Fasi intermedie

3.2.2.1. Raccolte singole

Annettere la lista delle singole raccolte, indicare il mezzo di coltura, la data di ricostituzione delle fiale del lotto di semenza, le date di inoculo, la durata e temperatura di incubazione, le date delle raccolte, i volumi, i risultati dei saggi sull'identità e sulla purezza batterica, il metodo e le date di inattivazione, le date e risultati dei saggi di inattivazione, la resa, le temperature, i tempi e i periodi approvati di conservazione.

Per *B. pertussis*, specificare le date e risultati dei saggi di opacità e presenza di agglutinogeni.

3.2.2.2. Bulk purificato del tossoide difterico o tetanico
- Lotto n.
- Data di produzione
- Quantità, temperatura di conservazione, tempo e periodo approvato di conservazione.

Contenuto in tossoide
- Metodo
- Specifiche
- Data
- Risultato (Lf/ml)

Assenza di tossina difterica o tetanica
- Metodo (Specificare n. di Lf inoculati)
- Specifiche
- Data
- Risultato

Prova di sterilità
- Metodo
- Terreni
- volume inoculato
- data inizio test
- data fine test
- risultato

Saggio di irreversibilità del tossoide: *(Specificare date di inizio e fine di incubazione, date di inizio e fine del saggio, n. di animali, volumi inoculati nelle colture cellulari (solo per difterite) o inoculati negli animali, N. di animali, dove pertinente, risultati del saggio).*
- Metodo (Specificare n. di Lf inoculati)
- Specifiche
- Data
- Risultato

Saggio di purezza antigenica:
- Metodo (Specificare n. di Lf inoculati)
- Specifiche
- Data
- Risultato (Lf/mg azoto proteico)

3.2.2.3. Sospensione inattivata di *B. pertussis*

- Lotto n.
- Data di produzione
- Quantità, temperatura di conservazione, tempo e periodo approvato di conservazione.

Opacità
- Metodo
- Specifiche
- Data
- Risultato

Presenza di agglutinogeni
- Metodo
- Specifiche
- Data
- Risultato

Saggio di sterilità
- Metodo
- Terreni
- Volume inoculato
- Data inizio Test
- Data fine Test
- Risultato

3.2.2.4. Bulk finale di vaccino

- Lotto n.
- Data di produzione
- Quantità, temperatura di conservazione, tempo e periodo approvato di conservazione.

Informazione sulla composizione del bulk finale: Specificare le date di produzione rilevanti (adsorbimento, miscelazione), N°(i) di riferimento, volume/i e concentrazioni (espressi in Lf/ml per il tetano e la difterite o in Unità di Opacità calcolate dalle raccolte singole per *B. pertussis*)

Conservante antimicrobico
- Metodo
- Specifiche
- Data
- Risultato

Formaldeide libera
- Metodo
- Specifiche
- Data
- Risultato

Saggio di sterilità
- Metodo
- Terreni
- Volume inoculato
- Data inizio Test
- Data fine Test
- Risultato

Tossicità Specifiche *(Specificare n. di animali, date di inizio e fine e risultato del saggio. Per il test sull'aumento di peso fornire i dettagli ad ogni controllo e per il gruppo dei topi di controllo e per quelli del saggio -sopravvivenza, media ponderale nei giorni 0, 3 e 7 dopo l'inoculo - e indicare la percentuale di aumento ponderale del gruppo saggiato in paragone al gruppo di controllo)*
- Metodo
- Specifiche

- Data
- Risultato

Saggio di attività *(Specificare ceppo, sesso, peso e numero degli animali, date, volumi, via e dosi di immunizzazione e challenge (- per B. pertussis specificare il n. di unità formanti colonia nella dose di inoculo-), natura, n. di lotto e saggio di attività in Unità Internazionali del vaccino di riferimento, data di fine del periodo di osservazione e risposte per ogni dose. Esprimere i risultati in Unità Internazionali, specificare l'intervallo fiduciale, la pendenza del modello lineare parallelo e risultato dei saggi per l'assenza di linearità e parallelismo.*

- Metodo
- Specifiche
- Data inizio test
- Data fine test
- Risultato

3.3 Lotto del prodotto finito (lotto finale)

Lotto n.
Data di infialamento

Aspetto
- Metodo
- Specifiche
- Data
- Risultato

Identità:
- Metodo
- Specifiche
- Data
- Risultato

Volume utilizzabile
- Metodo
- Specifiche
- Data
- Risultato

pH
- Metodo
- Specifiche
- Data
- Risultato

Contenuto in alluminio
- Metodo
- Specifiche
- Data
- Risultato

Saggio di sterilità

- Metodo
- Terreni
- Volume inoculato
- Data inizio Test
- Data fine Test
- Risultato

Data di inizio periodo di validità

4. Certificazione

Certificazione da parte del responsabile della produzione e del controllo del prodotto:

Certifico che il ....(nome del prodotto) lotto n.............. è stato prodotto e controllato secondo le procedure approvate dalle autorità competenti e soddisfa i requisiti di qualità.

Nome:

Qualifica:

Data

Firma

99A7622

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 luglio 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 luglio 1971, n. 127;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Acli il progresso - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pontecagnano, costituita per rogito notar Arturo Errico in data 5 dicembre 1985, repertorio n. 17452, registro società n. 175, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4083;

2) società cooperativa «Agritur service europa - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Rosa Troiano in data 14 gennaio 1993, repertorio n. 30790, registro società n. 25986, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 5618;

3) società cooperativa «Ardenghi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Angri, costituita per rogito notar Francesco Fimiani in data 21 maggio 1991, repertorio n. 26121, registro società n. 728/91, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 5314;

4) società cooperativa «Autoparcheggiatori nocerini - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nocera Inferiore, costituita per rogito notar Francesco Fimiani in data 25 marzo 1987, repertorio n. 8643, registro società n. 4010, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4501;

5) società cooperativa «Autotrasporti la sorgente - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pontecagnano, costituita per rogito notar Fabrizio Amato in data 2 agosto 1981, repertorio n. 2801, registro società n. 402/81, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 3101;

6) società cooperativa «Carovana facchini ebolitana - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Eboli, costituita per rogito notar Francesco Spirito in data 12 marzo 1983, repertorio n. 293482, registro società n. 377/83, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 3467;

7) società cooperativa «Centro ricerca e assistenza - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Montecorvino Rovella, costituita per rogito notar Raiomondo Malinconico in data 26 aprile 1985, repertorio n. 6432, registro società n. 1018, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4019;

8) società cooperativa «Centro storico - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Sergio Barela in data 16 ottobre 1992, repertorio n. 27892, registro società n. 1191/92, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 5563;

9) società cooperativa «Centro sviluppo turismo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Capaccio, costituita per rogito notar Raimondo Malinconico in data 25 ottobre 1988, repertorio n. 14968, registro società n. 1350/88, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4797;

10) società cooperativa «Costruzioni sud - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava de' Tirreni, costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 8 gennaio 1985, repertorio n. 39434, registro società n. 367, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 3883;

11) società cooperativa «Edile cavese C.E.C. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava de' Tirreni, costituita per rogito notar Renato Tafuri in data 16 marzo 1981, repertorio n. 7472, registro società n. 293/81, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 3000;

12) società cooperativa «Europa 92 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Sergio Barela in data 26 febbraio 1990, repertorio n. 20813, registro società n. 530, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 5033;

13) società cooperativa «F.I.B.E. Fantasia italiana bambino europeo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in S. Valentino Torio, costituita per rogito notar Olga Frigenti in data 18 dicembre 1992, repertorio n. 37952, registro società n. 25799, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 5594;

14) società cooperativa «Gadans - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Nocera Inferiore, costituita per rogito notar Renato Maranca in data 1º luglio 1975, repertorio n. 298384, registro società n. 6114/7189, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 1761;

15) società cooperativa «Giovani e lavoro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Sergio Barela in data 4 giugno 1981, repertorio n. 2676, registro società n. 538/81, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 3059;

16) società cooperativa «L'indipendente - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava de' Tirreni, costituita per rogito notar Antonio D'Ursi in data 21 dicembre 1990, repertorio n. 51276, registro società n. 178/91, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 5191;

17) società cooperativa «La piccola selva - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bracigliano, costituita per rogito notar Pasquale Torella in data 5 maggio 1988, repertorio n. 68285, registro società n. 950, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4717;

18) società cooperativa «Lavoro e solidarietà sociale - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Sergio Barela in data 26 marzo 1986, repertorio n. 7734, registro società n. 636, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4180;

19) società cooperativa «Lavoro nuovo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava de' Tirreni, costituita per rogito notar Lucia Maria Maiorino in data 13 marzo 1984, repertorio n. 4941, registro società n. 498, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 3724;

20) società cooperativa «Loreto - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Montesano sulla Marcellana, costituita per rogito notar Ermanno Buonocore in data 27 ottobre 1989, repertorio n. 23967, registro società n. 1590, tribunale di Sala Consilina, B.U.S.C. n. 4976;

21) società cooperativa «Magazzino - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 4 agosto 1975, repertorio n. 13750, registro società n. 6137/7212, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 1795;

22) società cooperativa «Mare blu - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in S. Giovanni a Piro, costituita per rogito notar Raffaele Publiese La Corte in data 24 febbraio 1988, repertorio n. 12755, registro società n. 1598, tribunale di Vallo della Lucania, B.U.S.C. n. 4648;

23) società cooperativa «Mosaico - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torre Orsaia, costituita per rogito notar Vincenzo De Luca in data 20 maggio 1991, repertorio n. 10663, registro società n. 2146, tribunale di Vallo della Lucania, B.U.S.C. n. 5336;

24) società cooperativa «Nuova - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Pasquale Cammarano in data 27 gennaio 1987, repertorio n. 28009, registro società n. 334/87, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4419;

25) società cooperativa «Nuovi programmi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Pasquale Colliani in data 17 febbraio 1986, repertorio n. 11688, registro società n. 493/86, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4138;

26) società cooperativa «Occupazione giovanile alba - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Angri, costituita per rogito notar Pietro Curzio in data 23 settembre 1977, repertorio n. 13263, registro società n. 24/78, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 2289;

27) società cooperativa «Pomario - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in S. Valentino Torio, costituita per rogito notar Anna Lupi in data 16 ottobre 1987, repertorio n. 2974, registro società n. 1608/87, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4578;

28) società cooperativa «Rinascita ex Pisapia ceramiche artistiche - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava de' Tirreni, costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 5 novembre 1976, repertorio n. 15363, registro società n. 375/76, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 1995;

29) società cooperativa «Stella - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Sergio Barela in data 12 febbraio 1986, repertorio n. 7447, registro società n. 409186, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4127.

Salerno, 5 luglio 1999

Il direttore: GAROFALO

99A7533

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 6 agosto 1999.

Autorizzazione all'Agenzia spaziale italiana a ricorrere al mercato finanziario fino alla concorrenza di 573 miliardi di lire, da ammortizzare nel periodo di dieci anni, per estinguere la situazione debitoria cumulata nei confronti dell'Agenzia spaziale europea.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 maggio 1989, n. 168, che ha istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 30 maggio 1988, n. 186, che ha istituito l'Agenzia spaziale italiana (ASI);

Visto il Piano Spaziale Nazionale 1998/2002, approvato dal CIPE con delibera del 17 marzo 1998;

Visto l'art. 11, comma 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito in legge 24 settembre 1992, n. 390, che attribuisce all'ASI la facoltà di ricorrere al mercato finanziario previa autorizzazione ministeriale;

Vista la legge 31 maggio 1995, n. 233 che, nell'adottare disposizioni urgenti per il risanamento dell'ASI, ha previsto all'art. 2, comma 2, un Piano di riassetto economico-finanziario;

Visti i decreti interministeriali del 13 settembre 1996 con i quali sono stati approvati il Piano di riassetto economico-finanziario dell'ASI e l'autorizzazione a ricorrere al mercato finanziario per far fronte all'attuazione del medesimo Piano fino alla concorrenza di 585 miliardi di lire per estinguere la situazione debitoria nei confronti dell'Agenzia spaziale europea (ESA);

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 27, concernente il riordino dell'ASI in attuazione del comma 1, dell'art. 11 e del comma 1, dell'art. 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1999 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che in sede di ripartizione del fondo ordinario per gli enti e per le istituzioni di ricerca finanziate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, istituito ai sensi del decreto legislativo n. 204/1998, assegna all'ASI per l'anno 1999 un contributo di lire 586.900.000.000, quale quota di finanziamento per i programmi in collaborazione con l'ESA ed un contributo di lire 648.600.000.000 per i programmi nazionali e bilaterali;

Considerato che nel conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1998 l'ASI rappresenta un debito verso l'ESA di lire 573 miliardi;

Considerato che con nota del 6 maggio 1999 l'ASI ha formulato richiesta di autorizzazione ad assumere un mutuo per la estinzione del debito cumulato verso l'ESA fino alla concorrenza dell'importo di lire 573 miliardi da ammortizzare nel periodo di dieci anni ed ha fatto presente che gli oneri dell'operazione graveranno sul proprio bilancio;

Vista la legge del 23 dicembre 1998, n. 448, ed in particolare l'art. 45, comma 32;

Ritenuta l'esigenza di concedere l'autorizzazione al mutuo finalizzata all'estinzione dei debiti pregressi maturati in ambito ESA, tenuto conto che la persistenza della situazione debitoria potrà compromettere l'esercizio del diritto di voto dell'ASI in ESA, con gravi conseguenze sul piano dei rapporti internazionali e riflessi negativi dal punto di vista industriale, scientifico e tecnologico in settori strategici;

Decreta:

Art. 1.

L'ASI è autorizzata a ricorrere al mercato finanziario fino alla concorrenza di 573 miliardi di lire, da ammortizzare nel periodo di dieci anni, per estinguere la situazione debitoria cumulata nei confronti dell'ESA.

Art. 2.

Gli oneri derivanti dalle operazioni finanziarie di cui all'art. 1, da estinguere entro il 2009, gravano sul bilancio dell'ASI con imputazione al capitolo di pertinenza, sia della quota di capitale che della quota di interessi.

Art. 3.

Nel ricorso al mercato finanziario il tasso di interesse massimo applicabile è preventivamente concordato dall'ASI e dagli altri soggetti interessati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1999

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
ZECCHINO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

99A7637

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 1° settembre 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Taranto.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità e avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

Grandinate dal 23 aprile 1999 al 3 giugno 1999 nella provincia di Taranto;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia, per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Taranto:

grandinate del 23 aprile 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Avetrana, Manduria;

grandinate del 3 giugno 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di San Giorgio Ionico, Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A7623

DECRETO 1° settembre 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Trento.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della provincia autonoma di Trento degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Grandinate dal 27 maggio 1999 al 13 giugno 1999 nella provincia di Trento;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Trento:

grandinate del 27 maggio 1999, del 28 maggio 1999, del 7 giugno 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *f), g),* nel territorio dei comuni di Ospedaletto;

grandinate del 28 maggio 1999, dell'8 giugno 1999, del 12 giugno 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *f), g),* nel territorio dei comuni di Brez, Campodenno, Castelfondo, Cles, Cloz, Coredo, Revò, Romallo, Romeno, Sanzeno, Taio, Tassullo, Tres, Tuenóno;

grandinate del 30 maggio 1999, del 2 giugno 1999, dell'8 giugno 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *f), g),* nel territorio dei comuni di Calavino, Lasino, Mezzocorona, Mezzo Lombardo, Nave San Rocco, Padergnone, Roveré Della Luna, Terlago, Vezzano;

grandinate del 4 giugno 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *f), g),* nel territorio dei comuni di Bosentino, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Malè, Pergine Valsugana, Tenna, Terzolas;

grandinate del 4 giugno 1999, del 13 giugno 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *f), g),* nel territorio dei comuni di Carzano, Novaledo, Scurelle, Telve di Sotto, Villa Agnedo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A7624

DECRETO 1° settembre 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Benevento e Salerno.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e al le province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, versione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273 che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 30 gennaio 1999 al 18 aprile 1999 nella provincia di Benevento;

grandinate dal 13 aprile 1999 al 20 aprile 1999 nella provincia di Salerno;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture interaziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province, per effetto dei danni alle produzioni, strutture

interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Benevento:

piogge alluvionali dal 30 gennaio 1999 al 18 aprile 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a),* nel territorio dei comuni di Apice, Baselice, Buonalbergo, Campoli del monte Taburno, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelvenere, Castelvetere in Val Fortore, Cerreto Sannita, Circello, Colle Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Foglianise, Foiano di Val Fortore, Ginestra degli Schiavoni, Guardia Sanframondi, Molinara, Montefalcone di Val Fortore, Morcone, Paduli, Pannarano, Pesco Sannita, Pietraroja, Ponte, Pontelandolfo, Reino, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio la Molara, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Marco dei Cavoti, San Salvatore Telesino, Sant'Arcangelo Trimonte, Santa Croce del Sannio, Sassinoro, Vitulano.

Salerno:

grandinate del 13 aprile 1999, del 18 aprile 1999, del 20 aprile 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b, c), d),* nel territorio dei comuni di Capaccio, Giffoni Valle Piana, Pontecagnano Faiano, San Cipriano Picentino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A7625

DECRETO 1° settembre 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Ancona, Ascoli Piceno e Macerata.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273 che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione di territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Marche degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dall'8 aprile 1999 al 6 maggio 1999 nelle province di Ancona, Macerata, Ascoli Piceno;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Ancona:

piogge persistenti dall'8 aprile 1999 al 18 aprile 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b),* nel territorio dei comuni di Osimo;

piogge persistenti dal 4 maggio 1999 al 6 maggio 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), e),* nel territorio dei comuni di Cerreto D'Esi, Fabriano, Serra San Quirico;

piogge persistenti dal 4 maggio 1999 al 6 maggio 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a),* nel territorio dei comuni di Cerreto D'Esi, Fabriano, Genga, Serra San Quirico.

Ascoli Piceno:

piogge persistenti dal 9 aprile 1999 al 10 aprile 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a),* nel territorio dei comuni di Acquasanta Terme, Amandola, Comunanza, Cossignano, Montappone, Monte Rinaldo, Monte San Pietrangeli, Monte Vidon Com-

batte, Montedinove, Montefalcone Appennino, Montegallo, Montegiorgio, Montelparo, Montemonaco, Montottone, Ortezzano, Petritoli, Ponzano di Fermo, Rotella, Santa Vittoria in Matenano;

piogge persistenti dal 9 aprile 1999 al 10 aprile 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b),* nel territorio dei comuni di Amandola, Ascoli Piceno, Carassai, Castignano, Comunanza, Cossignano, Falerone, Fermo, Force, Grottazzolina, Montalto delle Marche, Monte Rinaldo, Monte San Pietrangeli, Montefiore dell'Aso, Montegallo, Montelparo, Montemonaco, Montottone, Ortezzano, Rotella, Sant'Elpidio a mare, Santa Vittoria in Matenano.

Macerata:

piogge persistenti dall'8 aprile 1999 al 18 aprile 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a),* nel territorio dei comuni di Acquacanina, Caldarola, Cingoli, Gualdo, Monte Cavallo, Monte San Martino, Montecassiano, Pioraco, San Ginesio, San Severino Marche, Sant'Angelo in Pontano, Serrapetrona, Ussita;

piogge persistenti dall'8 aprile 1999 al 18 aprile 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b),* nel territorio dei comuni di Cingoli, Gualdo, Macerata, Recanati, San Ginesio, Sant'Angelo in Pontano, Ussita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A7626

DECRETO 1° settembre 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Campobasso e Isernia.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, versione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273 che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Molise degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 15 giugno 1999 al 29 giugno 1999 nelle province di Campobasso, Isernia;

piogge alluvionali dal 15 giugno 1999 al 29 giugno 1999 nella provincia di Campobasso;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Campobasso:

grandinate del 15 giugno 1999, del 16 giugno 1999, del 29 giugno 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Jelsi, Larino, Macchia Valfortore, Monacilioni, Montelongo, Montorio nei Frentani, Pietracatella, Riccia, Roccavivara, Rotello, San Martino in Pensilis, Sant'Elia a Pianisi, Toro, Trivento, Ururi;

grandinate del 15 giugno 1999, del 16 giugno 1999, del 29 giugno 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)* nel territorio dei comuni di Larino;

piogge alluvionali dal 15 giugno 1999 al 29 giugno 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a),* nel territorio dei comuni di Casacalenda, Guardialfiera, Larino, Montorio nei Frentani, Ururi;

piogge alluvionali dal 15 giugno 1999 al 29 giugno 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b),* nel territorio dei comuni di Larino.

Isernia:

grandinate del 16 giugno 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c),* nel territorio dei comuni di Agnone, Belmonte del Sannio, Capracotta, Carovilli, Castel del Giudice, Pescopennataro, San Pietro Avellana, Sant'Angelo del Pesco, Vastogirardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A7627

DECRETO 1° settembre 1999.

Protezione transitoria a livello nazionale accordata alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Grana Padano», ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualità di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di tutela della qualità dei prodotti agroalimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Grana Padano», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1998 con il quale è stato autorizzato l'organismo privato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine «Grana Padano» sopra indicata;

Vista la domanda presentata in data 13 aprile 1999 dal Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Grana Padano», ai sensi dell'art. 9 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, al fine di consentire al latte prodotto nei comuni di Anterivo, Lauregno, Proves, Senale-S. Felice e Trodena, tutti in provincia di Bolzano, di essere utilizzato per la produzione del formaggio a denominazione di origine protetta «Grana Padano», a condizione che detto latte provenga da allevamenti di vacche lattifere che insistono nelle vallate alpine del territorio medesimo, alimentate con foraggi con esclusione per tutto l'anno di insilato di ogni tipo;

Vista la nota prot. n. 62483 del 12 agosto 1999 con la quale il Ministero per le politiche agricole, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, in quanto sono conseguenti all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e concerne una nuova delimitazione geografica, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista la nota del 23 luglio 1999 con la quale il Consorzio richiedente la modifica sopra indicata ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, indicando quale organismo privato autorizzato al controllo dell'attuazione della modifica sopra esposta, in attesa del richiesto accoglimento, il medesimo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agrolimentare S.r.l.» ed espressamente esonerando lo Stato italiano e per esso il Ministero per le politiche agricole da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Grana Padano», ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo transitorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Grana Padano» in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento, nella forma di decreto, che in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Grana Padano» secondo la modifica richiesta dallo stesso e concernente la zona di produzione del latte utilizzato per l'ottenimento del

formaggio a denominazione di origine protetta «Grana Padano», in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla modifica indicata nel successivo articolo, concernente l'adeguamento, chiesto dal Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Grana Padano», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento n. 2081/92.

Art. 2.

Il testo del disciplinare di produzione, nella parte in cui consente il riferimento alla zona di origine per il formaggio «Grana Padano»:

«nel territorio della provincia autonoma di Trento qualora nella produzione dello stesso sia impiegato latte proveniente dagli allevamenti di vacche lattifere che insistono nelle vallate alpine del territorio medesimo, alimentate con foraggi con esclusione per tutto l'anno di insilato di ogni tipo» è integrato con la seguente frase;

«nonché nell'intero territorio amministrativo dei comuni di Anterivo, Lauregno, Proves, Senale-S. Felice e Trodena, nella provincia autonoma di Bolzano» da inserire tra le parole «Trento» e «qualora» sopra riportate.

Art. 3.

Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo dell'organismo privato autorizzato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.».

La certificazione di conformità rilasciata da detto organismo ai sensi del primo comma dovrà contenere gli estremi del presente decreto.

La responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Grana Padano» ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A7628

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 2 agosto 1999.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del 125° anniversario dell'Unione postale universale.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative

e commemorative nell'anno 1999 che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi del 125° anniversario dell'Unione postale universale;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1999, un francobollo celebrativo del 125° anniversario dell'Unione postale universale, nel valore di L. 900 - € 0,46.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13¼; colori: quadricromia più oro; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 45.000» «€ 23,24».

La vignetta raffigura un collage di moduli postali italiani e internazionali e, sovraimpressa, la stilizzazione di una busta con la scritta «UPU» ripetuta tre volte; in basso è riprodotto il logo dell'Organizzazione internazionale.

Completano il francobollo la leggenda «125° UNIONE POSTALE UNIVERSALE», la scritta «ITALIA» ed il valore «900» «€ 0,46».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1999

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

99A7591

DECRETO 24 agosto 1999.

Determinazione dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti della società per azioni Poste italiane.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visti gli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;

Vista la delibera del 2 giugno 1999 con la quale il consiglio di amministrazione della società Poste italiane per azioni ha adottato il regolamento di attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Sentita la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, di cui all'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la delibera del consiglio di amministrazione della società Poste italiane per azioni in data 2 giugno 1999 con la quale, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono stati determinati i casi di esclusione del diritto di accesso relativamente ai documenti formati dalla stessa società o comunque rientranti nella sua disponibilità.

Art. 2.

1. Il presente decreto e l'estratto della delibera della società Poste italiane per azioni di cui all'art. 1 sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 1999

Il Ministro: CARDINALE

POSTE ITALIANE - S.p.a.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (Verbale n. 5/99)

(Omissis);

Delibera

di adottare il regolamento di attuazione dell'art. 24, quarto comma, della legge n. 241/1990 nel testo che segue:

Art. 1.

1. Sono sottratte al diritto di accesso, in relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali, le seguenti categorie di documenti formati da Poste italiane S.p.a. o comunque rientranti nella sua disponibilità:

a) accordi internazionali in preparazione;

b) documenti riferibili ad accordi internazionali, classificati negli accordi stessi come «riservati»;

c) documenti relativi alla concessione del nulla osta di segretezza;

d) piani per la gestione e per la protezione di impianti di telecomunicazioni in situazione di crisi e di guerra;

e) documenti relativi alla messa a disposizione da parte dei concessionari di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico di circuiti per la difesa e per la protezione e per la sicurezza dello Stato;

f) contratti soggetti a classifica di segretezza per la protezione e per la sicurezza dello Stato;

g) piani di utilizzo del personale per esigenze della difesa dello Stato.

Art. 2.

1. Sono sottratte al diritto di accesso, in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la prevenzione e la repressione della criminalità, le seguenti categorie di documenti formati da Poste italiane S.p.a o comunque rientranti nella sua disponibilità:

a) documenti riguardanti le caratteristiche e la dislocazione dei veicoli blindati e speciali;

b) documenti relativi ai tempi, alle percorrenze ed all'utilizzazione dei veicoli di cui alla lettera *a)*;

c) piani di avviamento del corriere postale;

d) documenti inerenti alla progettazione ed alla realizzazione di opere di sicurezza riguardanti gli edifici, gli stabilimenti e gli uffici della società;

e) documenti sulla struttura e piani di collegamento della rete di telematica pubblica in uso alla società;

f) documenti concernenti gli apparati ed i mezzi impiegati nella rete per teleallarmi e per telesegnalazioni a protezione degli edifici, degli impianti e dei valori;

g) documenti riguardanti la custodia ed il movimento dei fondi e dei valori.

Art. 3.

1. Sono sottratte al diritto di accesso, in relazione all'esigenza di salvaguardare la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, le seguenti categorie di documenti formati da Poste italiane S.p.a. o comunque rientranti nella sua disponibilità:

a) documenti ispettivi riguardanti provvedimenti disciplinari e giurisdizionali in corso;

b) giudizi diagnostici riguardanti i dipendenti;

c) documenti relativi all'iscrizione ed alle contribuzioni dei singoli dipendenti alle organizzazioni sindacali.

Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Omissis).

Il presidente
CARDI

Il segretario
GALASSO

99A7593

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 10 agosto 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministero dell'università della ricerca scientifica e tecnologica del 16 maggio 1997;

Vista la deliberazione del senato accademico del 12 febbraio 1999;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del 16 marzo 1999;

Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 16 giugno 1998;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 17 giugno 1999;

Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

l'art. 63 del titolo XVIII dello statuto dell'Università «La Sapienza» relativo alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio I è modificato come di seguito riportato:

«Art. 63.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
IN MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO I

Art. 1 *(Istituzione, finalità, titolo conseguibile)*. — 1.1. È istituita la I scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio nella Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

1.2. La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale delle malattie respiratorie comprensivo della prevenzione, fisiopatologia, semeiotica, patologia, diagnostica clinica e strumentale, clinica, terapia, e riabilitazione delle malattie dell'apparato respiratorio.

1.3. La scuola rilascia il titolo di specialista in malattie dell'apparato respiratorio.

Art. 2 *(Organizzazione, durata, norme di accesso)*. — 2.1. Il corso degli studi ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede un minimo di 200 ore di insegnamento (didattica formale e seminariale), ed un'attività di tirocinio guidato attraverso frequenza delle strutture della scuola fino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno, operante nel Servizio sanitario nazionale.

2.2. Ai sensi della normativa generale concorrono al funzionamento della scuola le seguenti strutture: nuovo padiglione AIDS ospedale «L. Spallanzani», laboratorio analisi cliniche, virologia, Aids e patologie infettive emergenti e laboratorio sperimentale di analisi dell'ospedale Spallanzani.

Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere, nel loro insieme, a requisiti di idoneità per disponibilità di attrezzature e dotazioni strumentali, per tipologia dei servizi e delle prestazioni eseguite, secondo quanto stabilito con le procedure di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settore coerente con quello della scuola di specializzazione.

Le predette strutture, non universitarie, sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie e in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria.

2.3. Tenendo presente i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge n. 34/1990 ed in base alle risorse ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 7 per ciascun anno di corso, con un massimo totale di 28 specializzandi. Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanità ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e dalla succesiva ripartizione dei posti tra le università. Il numero di iscritti a ciascuna scuola non può superare quello totale previsto nello statuto.

2.4. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola coloro che siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle autorità accademiche italiane.

L'abilitazione alla professione di medico chirurgo deve essere conseguita prima dell'inizio del secondo semestre del primo anno.

2.5. Il concorso di ammissione alla scuola è effettuato secondo le norme generali attualmente vigenti.

Art. 3 *(Piano di studi e di addestramento professionale)*. — 3.1. Il consiglio della scuola determina l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nei presidi diagnostici e chimici, compresi quelli convenzionati.

Il consiglio determina pertanto:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attività didattica (teorica e seminariale) e di quella di tirocinio, compresa quella relativa all'area specialistica comune a specialità propedeutiche o affini.

3.2. Il piano di studi e di addestramento professionale è determinato dal consiglio della scuola sulla base degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari, che sono indicati nella tabella *A*. Costituiscono apporti minimi obbligatori, sia propedeutici che di approfondimento scientifico-culturale, che infine di professionalizzazione, compresa quella relativa alla attività comune a settori specialistici affini, quelli relativi ai settori seguenti:

E04B Biologia molecolare; E09A Anatomia umana; E09B Istologia; E06A Fisiologia umana; F04A Patologia generale; F04B Patologia clinica; E05H Biochimica; F05X Microbiologia e microbiologia clinica; F06A Anatomia patologica; F07A Medicina interna; F07X Malattie dell'apparato respiratorio; F18X Diagnostica per immagine e radioterapia; F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche; L18C Linguistica inglese. Il piano dettagliato delle attività formative dell'intero corso di formazione, comprese quelle di cui al precedente comma, e deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi; tale piano rispecchia i requisiti standard nazionali elaborati dai direttori delle scuole ed approvati dal Consiglio universitario nazionale.

Art. 4 *(Programmazione annuale delle attività e verifica tirocinio)*. — 4.1. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni degli specializzandi, e quelle specifiche relative al tirocinio; il consiglio concorda con gli specializzandi stessi la scelta di eventuali aree elettive da approfondimento opzionale, pari a non oltre il 25% dell'orario annuo, e che costituiscono orientamento all'interno della specializzazione.

4.2. Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere idonee convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali è stata affidata la responsabilità didattica ed in servizio nelle strutture presso le quali il tirocinio è stato svolto.

Ai fini dell'attestazione di frequenza il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta all'estero in strutture universitarie od extrauniversitarie.

Art. 5 *(Esame di diploma).* — 5.1. L'esame finale consiste nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica clinica assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso. La commissione finale è nominata dal rettore in relazione alla vigente normativa.

5.2. Gli esami annuali ed i relativi tirocini e deve aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti specialistici stabiliti secondo uno standard nazionale specifico della scuola, volto ad assicurare il conseguimento di capacità professionali adeguate allo standard europeo.

Art. 6 *(Norme finali)* — 6.1. Le tabelle relative allo standard nazionale (relativo agli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza, all'attività minima per l'ammissione all'esame finale, alle strutture minime necessarie per le istituzioni convenzionabili) sono fissate con le procedure indicate nell'art. 7 decreto-legge n. 257/1991. Gli aggiornamenti periodici sono disposti con le medesime procedure, sentiti i direttori delle scuole di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio.

TABELLA *A* - Aree di addestramento professionale e relativi settori scientifico-disciplinari.

A) *Area della medicina interna.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di fisiopatologia dei diversi organi ed apparati, le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per il riconoscimento delle principali malattie che riguardano i diversi sistemi dell'organismo, le conoscenze teoriche dei principali settori di diagnostica strumentale e di laboratorio alle suddette malattie. Deve acquisire inoltre la capacità di valutazione delle connessioni ed influenze intersistemiche.

Settori: E06A Fisiologia umana; F04B Patologia clinica; F07A Medicina interna; F18X Diagnostica per immagini.

B) *Area propedeutica.*

Obiettivi: lo specializzando deve perfezionare le conoscenze fondamentali di morfologia e fisiologia dell'apparato respiratorio allo scopo di acquisire ulteriori nozioni sulle basi biologiche, sulla fisiopatologia e clinica delle malattie respiratorie; deve inoltre acquisire capacità di valutazione per le connessioni e le influenze fra problemi respiratori e problemi di altri organi ed apparati; e deve altresì acquisire padronanza degli strumenti idonei per il rinnovamento delle proprie conoscenze professionali.

Settori: E09A Anatomia umana; E09B Istologia; E05A Biochimica; E06A Fisiologia umana; F04A Patologia generale; Ll8C Linguistica inglese; K0513 Informatica; F07B Malattie dell'apparato respiratorio.

C) *Area di fisiopatologia respiratoria.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate sui meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie dell'apparato respiratorio e deve acquisire conoscenze di fisiopatologia clinica.

Settori: E04B Biologia molecolare; D05X Microbiogia e microbiologia clinica; D04A Patologia generale; F07B Malattie dell'apparato respiratorio.

D) *Area di laboratorio e diagnostica strumentale.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze tecniche e teoriche in tutti i settori di laboratorio applicati alle malattie respiratorie con particolare riguardo alla citoistopatologia, alle tecniche immunoallergiche, alle tecniche di valutazione della funzione dei vari tratti dell'apparato respiratorio e della cardioemodinamica polmonare; deve acquisire conoscenze e capacità interpretative nella diagnostica per immagini e nelle varie tecniche diagnostiche di pertinenza delle malattie dell'apparato respiratorio; deve altresì saper eseguire alcune tecniche diagnostiche, seguendo le norme di buona pratica clinica.

Settori: F04B Patologia clinica; F06A Anatomia patologica; Fl8X Diagnostica per immagini; F07B Malattie dell'apparato respiratorio.

E) *Area dell'endoscopia.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze tecniche e la pratica clinica relativa alla diagnostica endoscopica pleurica e bronchiale, alla terapia endobronchiale; deve saper eseguire le tecniche endoscopiche secondo le norme di buona pratica clinica e deve saper applicare tali norme in studi clinici.

Settori: F06A Anatomia patologica; F07B Malattie dell'apparato respiratorio; Fl8X Diagnostica per immagini.

F) *Area delle emergenze respiratorie.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e la pratica clinica necessaria a trattare le principali patologie che costituiscono condizioni di emergenza respiratoria.

Settori: F2lX Anestesia e rianimazione; F07X Farmacologia.

G) *Area della tubercolosi e delle malattie infettive dell'apparato respiratorio.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche necessarie per la valutazione epidemiologica, la prevenzione, la diagnostica microbiologica e immunologica, la diagnostica clinico-strumentale, la terapia e la riabilitazione della tubercolosi e delle malattie infettive dell'apparato respiratorio; deve conoscere e saper applicare le relative norme di buona pratica clinica e profilassi.

Settori: F07B Malattie dell'apparato respiratorio; F071 Malattie infettive; D05X Microbiologia e microbiologia clinica; F07X Farmacologia; F23A Scienze infermieristiche.

H) *Area della clinica delle malattie respiratorie.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire tutte le conoscenze per la valutazione epidemiologica, prevenzione, diagnostica clinico-strumentale, terapia e riabilitazione delle malattie respiratorie nelle sue varie problematiche cliniche, deve conoscere le norme di buona pratica clinica e deve saperle applicare in studi clinici controllati.

Settori: F07B Malattie dell'apparato respiratorio; F23A Scienze infermieristiche; F01X Statistica medica; F07X Farmacologia.

TABELLA *B* - Requisiti minimi di apprendimento professionalizzante dello specializzando.

Lo specializzando viene ammesso all'esame finale di diploma se documenta oggettivamente che:

a) ha seguito almeno 200 casi di patologia respiratoria, 60 almeno dei quali di natura neoplastica, partecipando attivamente alla raccolta dei dati anamnestici ed obiettivi, alla programmazione degli interventi diagnostici e terapeutici razionali, e alla valutazione critica dei dati clinici: ha presentato almeno 10 casi negli incontri informali della scuola;

b) ha seguito in videoendoscopia almeno 200 broncoscopie, e ne ha eseguite personalmente almeno 30 con prelievi bioptici appropriati;

c) ha dimostrato una capacità di sintesi e di presentazione della propria esperienza fisiopatologica e clinica specialistica, nel quadriennio, con almeno due comunicazioni presentate alla Società scientifica nazionale;

d) ha adempiuto ad una delle attività di perfezionamento opzionali seguenti:

1) allergologia respiratoria: lo specializzando deve aver eseguito personalmente almeno 100 tests cutanei con contemporanea valutazione dei tests diagnostici in vitro e del comportamento della funzione respiratoria (compresi almeno 50 tests di provocazione bronchiale e almeno 100 interventi di terapia iposensibilizzante specifica);

2) broncologia: lo specializzando deve aver eseguito personalmente almeno 50 endoscopie bronchiali, con relativi prelievi bioptici, unitamente alla valutazione radiologica dei casi in esame; deve avere eseguito almeno 50 interventi di terapia bronchiale; deve aver eseguito almeno 50 tests di broncoreattività aspecifica e deve altresì aver eseguito tutte le manovre di studio sulle secrezioni bronchiali (citoistologia, reologia, battereologia, etc.) relativi ai casi in studio;

3) fisiologia polmonare: lo specializzando deve aver eseguito personalmente almeno 100 indagini di valutazione della funzionalità polmonare, tests funzionali respiratori e di cardioemodinamica polmonare;

4) oncologia polmonare: lo specializzando deve aver seguito personalmente almeno 100 casi di neoplasie maligne, sia nella fase dell'iter diagnostico che nelle applicazioni terapeutiche, in particolare terapia citostatica e radiante;

5) insufficienza respiratoria cronica: lo specializzando deve aver seguito personalmente almeno 30 casi di insufficienza respiratoria cronica nelle sue varie fasi clinico-evolutive con acquisizione delle relative pratiche terapeutiche e di riabilitazione, comprese quelle della terapia intensiva, e semi-intensiva».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 1999

Il rettore: D'ASCENZO

99A7633

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 20 agosto 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente della Università, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduta la deliberazione adottata nella riunione del 22 aprile 1999, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione rispettivamente nelle riunioni del 28 giugno 1999 e 29 giugno 1999, con la quale il consiglio della facoltà di scienze della formazione ha proposto la modifica del vigente statuto concernente l'adeguamento dell'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in psicologia al decreto ministeriale 26 febbraio 1999;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed in particolare l'art. 17;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 11;

Veduto il decreto ministeriale 26 febbraio 1999 «Rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 15 marzo 1999;

Veduto l'atto di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 2079 del 5 agosto 1997;

Veduto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto della Libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni, al capo III, sezione V, «Norme speciali per la facoltà di scienze della formazione», relativamente all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in psicologia, è modificato come segue:

CORSO DI LAUREA IN PSICOLOGIA

(Omissis).

denominazione settori attuali	nuova denominazione nuovo settore
(Omissis)	
Biennio propedeutico	Biennio propedeutico
(Omissis)	*(Omissis)*
E13X - Biologia applicata, una annualità	E06X - Biologia applicata, una annualità
(Omissis)	*(Omissis)*
E13X - Biologia applicata	E06X - Biologia applicata
(Omissis)	*(Omissis)*
Triennio d'indirizzo	Triennio d'indirizzo
(Omissis)	*(Omissis)*
A) Triennio - indirizzo di psicologia dello sviluppo e dell'educazione	*A)* Triennio - indirizzo di psicologia dello sviluppo e dell'educazione
(Omissis)	*(Omissis)*
M09C - Didattica	M09W - Didattica e pedagogia speciale
(Omissis)	
B) Triennio - indirizzo di psicologia generale e sperimentale	*B)* Triennio - indirizzo di psicologia generale e sperimentale
K05C - Cibernetica	K05B - Cibernetica
(Omissis)	

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 20 agosto 1999

Il rettore: BO

99A7555

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE MIACEL 5 agosto 1999, n. **15.**

Indicazione dello stato di nascita nei documenti d'identità dei cittadini italiani nati in comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati in base al trattato di pace e nelle certificazioni anagrafiche.

Ai sigg.ri prefetti della Repubblica
Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta - Servizi di prefettura
Al commissario del governo per la provincia di Bolzano
Al commissario del governo per la provincia di Trento
e, per conoscenza:
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica
Al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile
Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale AA.CC. e libere professioni
Al gabinetto del Ministro
Al Dipartimento della pubblica sicurezza
Ai commissari del governo

L'indicazione dello Stato e della provincia relativi al comune di nascita, costituisce motivo di contestazione da parte dell'utenza in occasione del rilascio di documenti di identità e di certificazioni anagrafiche onde si rende necessario effettuare alcune considerazioni e diramare opportune disposizioni mirate a semplificare l'azione amministrativa ed evitare difformità di comportamenti, specie nel rilascio delle certificazioni anagrafiche con conseguente disagio per i cittadini.

Al riguardo, si ricorda che, per quanto riguarda i cittadini italiani nati in comuni ricompresi in territori ceduti dall'Italia ad altri Stati in base ai trattati di pace, la legge 15 febbraio 1989, n. 54, prevede che i documenti, in genere, le attestazioni, le certificazioni e dichiarazioni devono riportare il solo nome italiano del comune di nascita dell'interessato, senza alcun riferimento allo Stato di appartenenza.

Ciò in applicazione del principio che l'evento nascita rimane ancorato al tempo ed al luogo in cui è avvenuto.

Pertanto, anche nelle certificazioni anagrafiche, quali il certificato di residenza, è del tutto superfluo, non solo riportare lo Stato cui appartiene il comune di nascita

dell'interessato, ma altresì riportare la provincia di pertinenza se non per risolvere casi di omonimia di comuni.

L'eliminazione di tali superflue indicazioni è quanto mai opportuna specie nel momento attuale in cui spesso si verificano soppressioni ed accorpamenti di comuni anche con spostamento della provincia di riferimento; si eviterà in tal modo la necessità di aggiornare i sistemi informatici dei comuni.

Si pregano le SS.LL. di richiamare l'attenzione delle amministrazioni pubbliche e dei comuni della rispettiva provincia e seguire la questione, anche nell'ambito delle consuete visite ispettive informando la scrivente.

Si ringrazia e si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro.

Il direttore generale
dell'Amministrazione civile
GELATI

99A7595

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 26 agosto 1999, n. **179/E.**

Imposta comunale sugli immobili (ICI) relativa all'anno 1993 - Minori estimi in circa 1.400 comuni - Loro inefficacia sull'anno di imposta 1993 - Istanze di rimborso presentate dai contribuenti - Rigetto.

Ai comuni

e, per conoscenza:

Alle direzioni regionali delle entrate

All'Associazione nazionale dei comuni italiani - (ANCI)

Si premette che, come è noto, in circa 1.400 comuni, a seguito dei ricorsi prodotti dai comuni stessi ai sensi del comma 1-*bis* dell'art. 2 del decreto-legge n. 16 del 23 gennaio 1993 convertito con modificazioni nella legge n. 75 del 24 marzo 1993, talune tariffe d'estimo, per fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A, B e C, sono state ridotte rispetto a quelle precedentemente determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990. Le variazioni in diminuzione possono aver riguardato tutte le zone censuarie del comune e tutte le categorie e classi catastali oppure soltanto alcune zone o categorie o classi.

Gli ammontari dei nuovi, ridotti estimi, nei comuni interessati, sono stati stabiliti con il decreto legislativo n. 568 del 28 dicembre 1993 e sue successive modificazioni (vedasi anche il decreto-legge n. 515 del 27 agosto 1994, convertito con modificazioni nella legge n. 596 del 28 ottobre 1994).

Si ricorda che la rendita catastale (e, quindi, il valore del fabbricato, quale base imponibile agli effetti della quantificazione dell'ICI dovuta, ottenuto attraverso la capitalizzazione di siffatta rendita) è data dall'estimo moltiplicato per la consistenza dell'unità immobiliare considerata.

Quanto sopra premesso, si fa presente che nel regolamento, in corso di perfezionamento, adottato ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge n. 146 dell'8 maggio 1998, è stata assunta la posizione interpretativa secondo la quale i minori estimi in commento (e, quindi, i minori valori catastali) hanno effetto, ai fini della determinazione dell'ICI dovuta, soltanto a decorrere dall'anno di imposta 1994; senza, pertanto, poter esplicare la loro efficacia sull'anno di imposta 1993.

Ciò, essenzialmente, in considerazione delle disposizioni dettate dal terzo periodo del comma 1 dell'art. 2 del predetto decreto-legge n. 16/1993 e dal terzo periodo del comma 1 dell'art. 2 della legge di conversione n. 75/1993, nonché della inapplicabilità all'ICI della valenza retroattiva dei minori estimi in discorso; retroattività, che le successive disposizioni recate dal comma 1 dell'art. 2 del precitato decreto-legge limitano esclusivamente alle imposte erariali sui redditi.

La delineata posizione interpretativa è stata condivisa dal Consiglio di Stato (sezione consultiva per gli atti normativi) nel rendere il prescritto parere sullo schema di regolamento di cui si è sopra detto.

*
* *

Ciò stante, i comuni (ai quali l'art. 3 della legge n. 146 dell'8 maggio 1998 ha attribuito, tra l'altro, la competenza in materia di rimborsi dell'ICI indebitamente versata per l'anno di imposta 1993, salvo restando il recupero nei confronti dello Stato della quota parte corrispondente all'aliquota del 4 per mille) rigetteranno le istanze con le quali i contribuenti chiedono il rimborso della differenza tra l'ammontare dell'ICI corrisposto per l'anno 1993, sulla base delle rendite determinate in esecuzione del predetto decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, e quello calcolato sulla base delle rendite risultanti dal decreto legislativo n. 568 del 28 dicembre 1993 e sue successive modificazioni.

*
* *

La pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica tiene luogo anche della distribuzione agli organi in indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.

Tuttavia, le direzioni regionali delle entrate contatteranno urgentemente i comuni compresi nelle proprie circoscrizioni, richiamando la loro attenzione sulla circolare medesima.

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

99A7596

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 7 settembre 1999

Dollaro USA	1,0565
Yen giapponese	117,44
Dracma greca	326,87
Corona danese	7,4363
Corona svedese	8,6300
Sterlina	0,65760
Corona norvegese	8,2725
Corona ceca	36,527
Lira cipriota	0,57844
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	255,12
Zloty polacco	4,3407
Tallero sloveno	196,4973
Franco svizzero	1,5989
Dollaro canadese	1,5729
Dollaro australiano	1,6392
Dollaro neozelandese	2,0137
Rand sudafricano	6,3828

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A7683

ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA AL VOLO

Comunicazione dei coefficienti unitari di tariffazione applicabili al 1º settembre 1999

A seguito dell'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) ed al relativo accordo multilaterale per i canoni di rotta, autorizzata con legge 20 dicembre 1995, n. 575, si comunicano, nell'allegata tabella, i coefficienti unitari di tariffazione, applicabili dal 1º settembre 1999 dall'Ufficio centrale dei canoni di rotta (CRCO) dell'organizzazione Eurocontrol, per l'imputazione e la riscossione, secondo le modalità da questo previste, delle tariffe di rotta nazionali ed internazionali, a seguito delle modifiche introdotte dalla decisione assunta dalla commissione allargata di Eurocontrol n. 53 del 28 luglio 1999 (evidenziate in grassetto).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge n. 575/1995 citata, alle suddette tariffe continuano ad applicarsi le esenzioni stabilite dai competenti organismi della predetta organizzazione Eurocontrol, comprensive degli aeromobili di Stato, di cui alle pertinenti definizioni del codice della navigazione.

Il testo integrale delle istruzioni per gli utenti è disponibile presso la sede centrale dell'Ente - Area finanze e amministrazione - Divisione entrate e marketing - Via Salaria, 716 - 00138 Roma (tel. 06/8166535 - fax 06/8166306).

ALLEGATO

COEFFICIENTI UNITARI DI BASE
APPLICABILI DAL 1º SETTEMBRE 1999

STATO	Coefficiente unitario nazionale EUR	Coefficiente unitario amm.vo EUR	Coefficiente unitario totale EUR
Belgio-Lussemburgo	74,63	0,24	74,87
Germania	62,56	0,24	62,80
Francia	59,36	0,24	59,60
Regno Unito	76,65	0,24	76,89
Paesi Bassi	46,71	0,24	46,95
Irlanda	22,04	0,24	22,28
Svizzera	71,31	0,24	71,55
Portogallo - Lisbona	40,84	0,24	41,08
Austria	**75,00**	**0,24**	**75,24**
Spagna - Continentale	44,11	0,24	44,35
Spagna - Canarie	43,11	0,24	43,35
Portogallo - Santa Maria	14,51	0,24	14,75
Grecia	18,95	0,24	19,19
Turchia	**48,82**	**0,24**	**49,06**
Malta	34,85	0,24	35,09
Italia	64,50	0,24	64,74
Cipro	24,15	0,24	24,39
Ungheria	22,99	0,24	23,23
Norvegia	44,93	0,24	45,17
Danimarca	51,67	0,24	51,91
Slovenia	63,52	0,24	63,76
Repubblica Ceca	45,76	0,24	46,00
Svezia	47,99	0,24	48,23
Repubblica Slovacca	**28,75**	**0,24**	**28,99**
Romania	39,82	0,24	40,06
Croazia	**58,09**	**0,24**	**58,33**
Bulgaria	58,01	0,24	58,25
FYROM	**58,26**	**0,24**	**58,50**

99A7671

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. **508.000**
- semestrale . . . . L. **289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . L. **416.000**
- semestrale . . . . L. **231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . L. **115.500**
- semestrale . . . . L. **69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. **107.000**
- semestrale . . . . L. **70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. **273.000**
- semestrale . . . . L. **150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. **106.000**
- semestrale . . . . L. **68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. **267.000**
- semestrale . . . . L. **145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . L. **1.097.000**
- semestrale . . . . L. **593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . L. **982.000**
- semestrale . . . . L. **520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**474.000**
Abbonamento semestrale	L.	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035

* 4 1 1 1 0 0 2 1 1 0 9 9 *

L. 1.500
€ 0,77